



Convenzione fra l'Università degli Studi di Siena e IRPET, Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana per il finanziamento parziale di n. 2 borse di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in Economics- ex DM 352/2022 del 9 aprile 2022 - ciclo 38° aa.aa. 2022-2025

L'Università degli Studi di Siena (CF N. 80002070524), con sede in Siena, nella persona del Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 gennaio 1965, Rettore dell'Università degli Studi di Siena, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022, di seguito definita "Università";

e

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana, IRPET, c.f./p.iva. 04355350481, con sede in Via Pietro Dazzi, 1, Firenze, in persona del Dott. Nicola Sciclone, nato a Firenze il 12.05.1966, nella sua qualità di Direttore pro tempore e legale rappresentante dell'Istituto, competente alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 9 bis della Legge regionale toscana 29 luglio 1996, n. 59 di ordinamento dell'IRPET e dell'art. 10 del Regolamento di organizzazione approvato da ultimo con determinazione del Direttore n. 40 del 18.09.2015, di seguito definito "istituto";

visti:

- gli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- l'art. 4 della Legge n. 210/1998 che consente agli Atenei di coprire gli oneri per il finanziamento delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;
- i DD.MM. 11 settembre e 14 dicembre 1998 relativi alla determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca;
- la Legge n. 398/89 *"Norme in materia di borse di studio universitarie"*;
- il D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, recante i criteri generali e i requisiti delle sedi per l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
- il "Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale", emanato con D.R. n. 744/2003-04 del 28.04.2004 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51 (che sostituisce integralmente il Regolamento sulla proprietà intellettuale (brevetazione) emanato con D.R. n. 1414/1999-2000 del 13.09.2000) e modificato con D.R. n. 35 dell'8 novembre 2006, pubblicato nel B.U. n. 66;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2012 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con Decreto Rettorale n.164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015 e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Supplemento al n. 114, in vigore dal 14 febbraio 2015;
- la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte riguardante l'ammontare dell'aliquota INPS;
- il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettorale n. 1332/2016 del 26.09.2016, pubblicato nel B.U. n. 125;
- l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014 relativa all'imposizione di bollo sulle convenzioni;

- il D.M. n. 226 del 14.12.2021, pubblicato in G.U. n. 308 del 29.12.2021 *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*;
- il *“Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 226/2021”* dell’Università di degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 712/2022 del 28 marzo 2022;
- il D.M. del 23 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2022, relativo all’importo annuale lordo delle borse di dottorato a partire dal 1 luglio 2022;
- il D.M. 352/2022 del 9 aprile 2022, borse di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 di delega al Rettore a stipulare con proprio provvedimento le convenzioni per il finanziamento dei Dottorati di ricerca;
- nelle more del rinnovo dell’accreditamento da parte del MUR, previo parere favorevole dell’ANVUR, dei Corsi di Dottorato di Ricerca per l’attivazione del 38° ciclo;

Premesso che:

1. l’Università degli Studi di Siena attiva, previa autorizzazione degli Organi accademici competenti, presso il Dipartimento di Economia Politica e Statistica il corso di dottorato di ricerca in *“Economics”* della durata di tre anni accademici;
2. IRPET, Istituto Regionale Programmazione economica Toscana, è ente pubblico di consulenza, sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato dalla Regione Toscana con Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
3. l’art. 2 della sopra citata legge di ordinamento dell’IRPET, individua, al comma 1, tra i compiti istituzionali dell’Istituto, *“lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici”* (lett. a), nonché *“la circolazione e la diffusione delle conoscenze e dei risultati di cui alla lett. a)[...]”* (lett. e); e relativamente a tali compiti l’Istituto *“stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari”* (art. 2, comma 3, lett. a) ed *“assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell’attività dell’Istituto”* (art. 2, comma 3, lett. b);
4. che l’istituto è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo di attività di ricerca nei settori disciplinari propri del corso di dottorato di ricerca di cui sopra;
5. che l’istituto è interessato in particolare allo svolgimento dei seguenti temi di ricerca:
 - a. *“Dinamiche del mercato del lavoro”* - La borsa è indirizzata a finanziare un dottorato di ricerca finalizzato a cogliere come le trasformazioni del sistema produttivo italiano si ripercuoteranno sulle opportunità e sui livelli salariali associati a diversi profili di competenze e qualifiche professionali
 - b. *“Riflessi economici della transizione energetica”* - La borsa è indirizzata a finanziare un dottorato di ricerca finalizzato a cogliere come la transizione verso un sistema produttivo sostenibile da un punto di vista ambientale si ripercuoterà sulla dinamica dell’economia italiana;
6. ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 della L. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi di collaborazione quando le attività oggetto di detta collaborazione siano adempimento delle attività istituzionali proprie degli enti stessi;
7. al fine del perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, si configura pertanto l’interesse comune di rafforzare un sistema integrato tra IRPET e l’Università per valorizzare e potenziare l’integrazione dell’attività di ricerca scientifica e di formazione specialistica sulle tematiche oggetto del corso di dottorato;

Si conviene e si stipula:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Istituzione di n. 2 borsa/e di studio

1. L'Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in *Economics* si impegna a istituire, n. 2 borse di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in "*Economics*", della durata di tre anni, sostenuta per un importo di Euro 39.994,98 per ciascuna borsa dall'istituto.
2. La borsa di studio e i finanziamenti sono riferiti agli anni accademici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per la frequenza del 38° ciclo.
3. La suddetta borsa di dottorato sarà messa a concorso tramite avviso di selezione insieme a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Siena se completata prima del bando, ed assegnata ed erogata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
4. L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato nella graduatoria di concorso, in possesso dei requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Oneri a carico dell'istituto

1. L'istituto si impegna ad assumersi gli oneri finanziari connessi al finanziamento parziale di n. 2 borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca di cui sopra e si impegna a mettere a disposizione dell'Università, per l'intero triennio di durata del corso di dottorato, l'importo complessivo di **€39.994,98** per il finanziamento di ciascuna borsa di studio, comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, del budget di ricerca dottorandi e della maggiorazione per n. 6 mesi di soggiorno all'estero, così distribuite:
 - a. Prima annualità per ciascuna borsa: **€16.671,66** comprensivo di €10.037,36 per la borsa di studio, € 1.624,30 quale budget di ricerca del dottorando e € 5.010,00 per n. 6 mesi di maggiorazione della borsa per soggiorni all'estero (la maggiorazione è calcolata nella misura del 50% dell'importo/die della borsa di studio; eventuali maggiorazioni della borsa per periodi all'estero oltre i 6 mesi, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi, saranno richiesti all'istituto ed erogati all'assegnatario solo in presenza del trasferimento della somma relativa che deve essere versata entro 15 giorni dalla richiesta dell'Università);
 - b. Seconda annualità per ciascuna borsa: **€ 11.661,66** comprensivo di €10.037,36 per la borsa di studio, e € 1.624,30 quale budget di ricerca del dottorando;
 - c. Terza annualità per ciascuna borsa: **€ 11.661,66** comprensivo di €10.037,36 per la borsa di studio, e € 1.624,30 quale budget di ricerca del dottorando.
2. In aggiunta alle somme di cui sopra, l'istituto si impegna a versare ogni anno per ciascuna borsa:
 - a. eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norma di legge o a deliberazione degli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Siena, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale o ad aumenti dell'ammontare annuo dei contributi di accesso e frequenza
 - b. eventuali mesi di proroga del corso, autorizzate dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche come da Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al DM 226/2021 (art. 13, comma 4).
3. Il pagamento degli importi sarà effettuato in tre soluzioni annuali considerati gli importi di cui all'art. 3, comma 1:
 - a. La prima annualità, comprensiva del budget e della maggiorazione all'estero, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a, dovrà essere erogata alla stipula della presente convenzione. L'Università non darà corso all'attribuzione della borsa nel caso l'istituto non abbia provveduto al versamento del suddetto contributo entro il termine stabilito;
 - b. La seconda e terza annualità, comprensiva del budget di ricerca del dottorando, entro il 31 ottobre del 2023 e del 2024.
4. La mancata erogazione dell'importo indicato per gli anni successivi al primo avrà come conseguenza l'interruzione dell'erogazione della borsa al beneficiario. L'istituto rende pertanto indenne l'Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivate.
5. Qualora la borsa di studio non venga assegnata, l'Università degli Studi di Siena restituirà all'istituto le somme eventualmente già versate, a seguito della firma della presente convenzione, a richiesta

dell'istituto; qualora si verifichi la rinuncia agli studi/la rinuncia alla fruizione della borsa/la sospensione della borsa, da parte del dottorando o l'esclusione dal corso ad opera del Collegio dei docenti, l'Università degli Studi di Siena potrà trattenere le somme già versate per gli stessi fini.

Articolo 4 - Versamenti

I versamenti di cui all'articolo precedente dovranno tramite il sistema pagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012 al seguente link:

<https://unisi.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/cercaversamento>

utilizzando il codice che sarà inviato.

Articolo 5 – Attività di ricerca

1. Il conferimento della borsa di studio a favore del dottorando non configura rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'istituto.
2. Nel caso di borsa con tema vincolato, al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato cui è iscritto, le strutture dell'istituto nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo con l'istituto. Uno o più rappresentanti dell'istituto potranno essere cooptati nel Collegio dei docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo in materia. All'istituto saranno rese note le generalità dell'assegnatario della borsa di studio.
3. Le Parti individueranno un supervisore afferente all'istituto ed un supervisore afferente all'Università, che di raccordo, seguiranno il dottorando nel corso delle attività di ricerca inerenti il progetto.

Articolo 6 – Concorso di ammissione e norme

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di dottorato di ricerca.

Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro l'istituto e l'Università degli Studi di Siena provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.
2. L'Università degli Studi di Siena ha l'obbligo di formare il/la dottorando/a prima dell'inizio dell'attività sulla formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i. e dell'accordo Stato Regioni del 2011.
3. Sarà cura dell'istituto fornire la necessaria formazione relativa ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro in materia di sicurezza, se il/la dottorando/a svolge parte della sua attività presso l'istituto.

Articolo 8 – Informazioni riservate e titolarità dei risultati

1. Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
 - Informazioni riservate:
 - (i) tutte le Informazioni di natura tecnico-scientifica e commerciale, dati, progetti, informazioni, conoscenze, know-how, studi, metodi di ricerca, procedimenti, formule, idee, bozze, relazioni tecniche, descrizioni, procedure, istruzioni, software e altre informazioni tecniche di vario genere messe a disposizione delle Parti in relazione alla presente Convenzione ma non generate nell'ambito del progetto;
 - (ii) tutte le informazioni, i dati, i disegni ed altre informazioni tecnico scientifiche create, sviluppate, o scoperte durante l'esecuzione della presente Convenzione ed in ragione del progetto, compresi i Risultati.

che siano state sviluppate da una delle Parti (di seguito denominata “Parte dichiarante”) o comunque proveniente dalla stessa e che vengano fornite e/o consegnate, in forma scritta ovvero in forma orale, all'altra Parte (di seguito “Parte ricevente”) per lo svolgimento del progetto.

- Risultati: i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto suscettibili di formare oggetto di domanda di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI).
2. Le Parti si impegnano a trattare come riservate e confidenziali ed a non divulgare a terzi le informazioni riservate fornite dall'altra Parte, fino a che queste non diverranno pubblicamente accessibili *non* per effetto della Parte ricevente, limitando la diffusione delle informazioni riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse. In ogni caso Parte ricevente garantisce che i soggetti cui le informazioni riservate saranno divulgate sono tenuti al rispetto degli obblighi di confidenzialità assunti tra le Parti ai sensi della presente Convenzione.
 3. La Parte dichiarante si riserva la possibilità di stipulare contratti di riservatezza ad hoc con Parte ricevente, ivi comprese persone fisiche affiliate a Parte ricevente, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate di cui è titolare.
 4. Tenuto conto delle modalità di svolgimento del corso di dottorato ed in accordo a quanto previsto dal regolamento dell'Università degli Studi di Siena, resta inteso che la diffusione delle informazioni riservate dalla Parte ricevente deve essere concordata con i tutor. A tal proposito resta inteso che qualora l'Università degli Studi di Siena, inclusi i suoi docenti e/o ricercatori, intenda pubblicare e/o presentare (incluso la presentazione per attività tesi, convegni, pubblicazioni scientifiche), in tutto o in parte, i risultati dovrà preventivamente ricevere l'autorizzazione scritta dell'istituto.
 5. L'Università degli Studi di Siena accetta la revisione preventiva da parte dell'istituto della tesi di dottorato così come di qualsiasi presentazione, relazione e simili previste durante il corso di dottorato per le finalità meramente connesse allo svolgimento dello stesso, al fine di prevenire divulgazioni delle Informazioni Riservate. Resta inteso che l'Università degli Studi di Siena una volta esaminata la revisione proposta e giustificata dall'istituto, si riserva di conformarsi alla suddetta revisione qualora siano presenti informazioni riservate dell'istituto.
 6. L'Università degli Studi di Siena si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito della presente Convenzione.
 7. Non sono qualificabili come “Informazioni riservate” le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all'altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per fatto non imputabile alla Parte ricevente; (III) siano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della comunicazione; (IV) siano legittimamente ottenute da una delle Parti da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza; (V) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della Parte dichiarante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della Parte ricevente.
 8. La titolarità dei risultati sarà riconosciuta in accordo alla normativa vigente ed alle previsioni contemplate nel Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale. Resta inteso che qualora le Parti fossero contitolari dei risultati, concorderanno in buona fede, tramite successivi accordi, le modalità di tutela nonché gestione degli stessi, anche ai fini dell'eventuale sfruttamento commerciale.
 9. Le Parti prendono atto che, qualora il progetto dottorale preveda lo svolgimento di attività di ricerca o divulgazione anche presso terzi, tali attività dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti, al fine di evitare commistioni o divulgazioni, anche accidentali o indirette, di Informazioni Riservate o di materiali confidenziali di proprietà dell'altra Parte.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

1. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

2. L'istituto si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e termina con il termine del corso.

Articolo 11 – Firma digitale e bolli virtuali

La presente convenzione viene sottoscritta con dispositivo di firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Le spese di bollo gravano sull'istituto e vengono assolte in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena. L'istituto si impegna a rimborsare l'importo di € 16,00 ogni quattro pagine di testo convenzionale all'Università in occasione del primo versamento per il finanziamento della borsa. La convenzione sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti a cura della parte richiedente.

Articolo 12 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione. Nel caso di ricorso ad autorità giudiziaria, il Foro competente sarà quello di Siena.

Per l'Università degli Studi di Siena

Data della firma digitale

Il Rettore, Prof. Francesco Frati

Per l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana, IRPET

Data della firma digitale

Il Rappresentante Legale, Dott. Nicola Sciclone